

A. Lepore n. 7855/6402 L
U. P. ...

STATUTO
della
FONDAZIONE
"FONDAZIONE CROSS ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE CROSS Ente del Terzo Settore"**

(di seguito la **"Fondazione"**),

1.2 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Nebbiuno**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Si propone di valorizzare, produrre e promuovere la cultura contemporanea in particolare della danza, delle performing arts, dello spettacolo dal vivo e della creatività in generale. Si propone altresì di ideare e promuovere progetti formativi e di ricerca in ambito artistico in particolare della danza, delle performing arts, dei linguaggi contemporanei e delle nuove tecnologie digitali, privilegiando quei progetti che sostengono l'intervento nei territori in termini di salvaguardia dell'ambiente e della sostenibilità. Altresì può promuovere progetti culturali che valorizzino i territori anche dal punto di vista naturalistico e della transizione ecologica.

Si propone di promuovere la diversità e l'identità culturale, l'inclusione sociale e la rigenerazione dei territori, sostenendo attivamente l'avanguardia e la contemporaneità come esperienza fondante nel paesaggio culturale.

Si impegna nella valorizzazione del territorio aprendo un dialogo fertile tra patrimonio culturale, paesaggio e performing arts.

Si impegna a favorire una comunità sana, dinamica e collaborativa di artisti, amministratori, educatori e cittadinanza in genere, che raggiunge attraverso le pratiche culturali e artistiche, di formazione e promozione di buone pratiche culturali interdisciplinari, anche attraverso circuiti internazionali.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità intende operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), i) e), k), l), r) et), del D.Lgs. 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- realizzare, gestire e sostenere manifestazioni ed eventi artistici, culturali, espositivi, cinematografici ecc, anche in dialogo con i territori di riferimento e con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente;

- favorire la sperimentazione e l'indagine artistica al confine tra i linguaggi, puntando su progetti che prediligono l'interdisciplinarietà e l'educazione all'ambiente e al territorio con l'obiettivo di creare progetti comunitari, produzioni interdisciplinari e percorsi di formazione;

- sviluppare e sostenere il progetto CROSS Project, attraverso gli strumenti del Festival, delle Residenze Comunitarie, del Bando CROSS e della produzione trans-disciplinare con l'obiettivo di creare un polo creativo dedicato ai linguaggi performativi contemporanei che sviluppa progetti nei territori del Lago Maggiore e del lago d'Orta;

- gestire attrezzature e spazi, anche in aree naturalistiche, che permettano il migliore svolgimento delle attività ed il loro radicamento nel territorio,

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4. La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di Dotazione;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5 Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato di Indirizzo.

6.2 Per le cariche è previsto un rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività svolte, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza che provvederà a determinarne anche il numero.

I consiglieri restano in carica per cinque anni, con possibilità di rinnovo, salvo quanto previsto nel successivo art. 7.3.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Presidente Onorario.

7.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso dei componenti il Consiglio, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopterà il o i sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione individua il nuovo membro tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza nei campi della filantropia, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività sociali, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.6 E' facoltà del Consiglio cooptare, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, nuovi componenti anche in corso di mandato purchè nel rispetto del numero massimo di cui al precedente articolo 7.1 che resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, Il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) nomina il Segretario e il Direttore Artistico, determinandone le funzioni e il compenso ai sensi degli articoli 11 e 12;
- k) può nominare tra i propri membri a maggioranza assoluta il Vice Presidente ed, eventualmente, il Presidente e a qualsiasi titolo cassato;
- l) coopta i Consiglieri e può nominare i membri del Comitato di Indirizzo ai sensi del successivo articolo 13;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Patrimonio ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- p) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.


8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 9.6.



9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video/teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti:

che sia a) consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge

10.6 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Segretario

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario che sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di

Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 12

Il Direttore Artistico

12. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Artistico che sovrintende all'attività culturale e artistica della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione.

Articolo 13

Comitato di Indirizzo

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di indirizzo, composto da tre a undici membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito progettuale nei settori di attività della Fondazione o tra i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche o private che contribuiscono direttamente o indirettamente alle attività della Fondazione anche tramite partnership e collaborazioni.

13.2 Il Comitato di Indirizzo ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato di Indirizzo, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo il Direttore Artistico.

13.3 Il Comitato è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

14.3 L'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Articolo 17

Scioglimento


17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Norme applicabili

18. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-
MENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS.7/3/05

N.82